

APPUNTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE MILITARE IL DIRITTO PENALE MILITARE NEL SISTEMA PENALE ITALIANO

NOZIONI GENERALI

La legge penale militare e ordinamento militare

La legislazione penale militare si affianca alla legislazione penale comune con una sua compiuta ed organica fisionomia.

L'ordinamento militare ha una funzione strumentale nei confronti delle più elementari e delicate esigenze di conservazione dell'intera comunità statale.

Il perno di questa impostazione è rappresentato dall'art. 52 della Cost. e dalla legge 11 luglio 1978 n. 382.

La legge penale militare, norme costituzionali e norme penali ordinarie

La legge penale militare ha carattere di legge ordinaria e come tale deve obbedire alle norme costituzionali, rispettando e attuando i principi ultimi su cui si fonda l'intera architettura dello Stato: ha inoltre carattere di legge speciale, e come tale non può essere esaurientemente interpretata senza essere costantemente rapportata alla legislazione penale comune.

Le norme costituzionali attinenti all'ordinamento militare, alla legislazione penale militare, alla giurisdizione militare, alla guerra.

Cardine di ogni legge ordinaria, e quindi anche della legge penale militare, è la Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

Le norme a carattere militare sono contenute negli artt. 11, 27, 52, 78, 87, nono comma, 98, terzo comma, 103 ultimo comma Cost.; a tali articoli si aggiunge la disposizione sesta delle Disp. Trans. e Fin.

Da questa serie di norme si ricavano i seguenti principi:

- 1) l'organizzazione delle forze armate è ordinata alla difesa dello Stato, non mai alla offesa della libertà di altri popoli o alla risoluzione delle controversie internazionali; ed anzi, l'aspirazione di fondo dell'Italia è quella di contribuire ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni;
- 2) lo stato di guerra può essere deliberato soltanto dal Parlamento;
- 3) l'ordinamento delle forze armate deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica e non deve diventare strumento di pressione politica;
- 4) il servizio militare è obbligatorio e non deve pregiudicare i diritti costituzionali del cittadino;
- 5) la giurisdizione dei tribunali militari è, in tempo di pace, limitata ai soli reati commessi da appartenenti alle forze armate.

Precisazioni sul concetto costituzionale di <<difesa>>. Rapporti tra dovere e difesa e obbligo del servizio militare

Il primo comma dell'art. 52 Cost. stabilisce che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino; il secondo comma afferma che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

A questo proposito risulta evidente la differenza di terminologia adottata dal legislatore, il quale parla di dovere e di obbligo.

L'obbligo del servizio militare è strumentale al dovere di difesa ma non lo esaurisce.

Difesa armata e difesa non armata

La difesa armata può essere efficacemente affiancata, e talora sostituita, da una difesa non armata di popolo, da una difesa popolare non violenta, basata sulla non-collaborazione col nemico e sul sabotaggio.

Dovere di difesa e <<spazio costituzionale>> del servizio civile

Il complesso delle norme che compongono l'ordinamento vigente ci dice che il concetto di difesa si è dilatato. Da quando sono state emanate in Italia norme di legge che consentono ai giovani idonei al servizio militare di sostituire il servizio stesso con un servizio civile o con un servizio in un corpo civile (i Vigili del Fuoco) o con un volontariato in Paesi in via di sviluppo, è diventato evidente che il legislatore instaura una equiparazione tra tali tipi di servizio da un lato e il servizio militare dall'altro, ritenendo che anche i primi siano idonei ad adempiere il dovere di difesa imposto da primo comma dell'art. 52 della Cost.

Questo fenomeno è stato chiamato in dottrina <<convertibilità del servizio militare>>.

NATURA, FONTI ED EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE MILITARE

Il carattere di specialità della legge penale militare

La legge penale militare è speciale perché è complementare alla legge penale comune; e speciale perché, nella massima parte delle sue norme, si rivolge a una determinata categoria di soggetti (quella dei militari); e speciale, infine, perché, molte sue norme incriminatrici contengono degli elementi specializzanti rispetto alle norme incriminatrici comuni.

La legge penale militare di guerra

La legge penale militare di guerra è speciale rispetto alla legge penale militare di pace. Si parla, in questo senso, di specialità di secondo grado.

Va osservato che la legge penale militare di guerra contiene innumerevoli norme autenticamente eccezionali. Non sembra pertanto fuori di luogo attribuire la qualifica di eccezionalità alla legge penale militare di guerra nel suo complesso.

Gli artt. 15 e 16 codice penale

L'art. 16 c.p. stabilisce che <<le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti>>.

L'art. 15 parla del principio di specialità.

Si crea così una certa gerarchia di norme ordinarie: le norme penali comuni stabiliscono principi che sono applicabili anche alla materia regolata dalla legge penale militare; e le norme penali militari, da parte loro, configurano istituti che, pur avendo spesso carattere speciale, funzionano di solito secondo regole penalistiche generali; resta salva, però, la possibilità di derogare a tali regole, là dove la specialità degli istituti esiga una disciplina peculiare ed autonoma.

Un analogo rapporto gerarchico si ripete poi tra la legge penale militare di pace e quella di guerra.

La definizione formale della legge penale militare

È militare ogni legge penale che il legislatore, direttamente o indirettamente, indica come tale.

Queste considerazioni valgono, in linea di massima, anche per la legge penale militare di guerra. Dice l'art. 1 del c.p.m.g.: <<La legge penale militare di guerra comprende, oltre questo codice, ogni altra legge speciale o provvedimento che abbia valore di legge in materia penale militare attinente alla guerra >>.

Da un lato rigida determinazione formale, dall'altro lato richiamo ad un dato contenutistico, pur collocato in secondo piano e assunto come elemento di costruzione della nozione formale.

In particolare: lo stato di guerra come presupposto per l'applicazione della legge penale militare di guerra. Nozione di guerra. Gli artt. 3 legge di guerra, 5 c.p.m.g., 217 t.u.p.s. Riflessioni sull'art. 9 c.p.m.g. e sulla guerra del Golfo Persico

Presupposto per l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esistenza dello stato di guerra. Quest'ultimo è deliberato dalle Camere, secondo l'art. 78 Cost., e viene successivamente dichiarato dal Presidente della Repubblica (art. 87, nono comma Cost.).

Il Parlamento non delibera la guerra, bensì lo stato di guerra; il Presidente non dichiara la guerra, bensì lo stato di guerra.

Agli effetti dell'applicazione della legge penale militare di guerra è rilevante lo stato di guerra: quindi la legge penale militare di guerra si applica nei luoghi che sono in stato di guerra o che comunque sono considerati tali.

Può dirsi che la guerra è la violenza bellica o militare che si esplica nel contesto di una pluralità di misure.

La legge penale militare di guerra può essere applicata anche al di fuori dei luoghi che sono in stato di guerra o considerati tali. L'art. 4, secondo comma c.p.m.g. stabilisce che durante lo stato di guerra la legge penale militare di guerra si applica anche per i reati da essa preveduti commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o che non sono considerati tali, quando sia espressamente disposto in tal senso nella legge o quando dai reati medesimi possa derivare un nocimento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale. E l'art. 6, primo comma stesso codice dispone che la legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati ad operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra.

Vi sono invece nella nostra legge ordinaria delle ipotesi in cui l'applicazione della legge penale militare di guerra è ammessa anche in assenza dello stato di guerra. Si tratta delle ipotesi previste dall'art. 3 R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 (legge di guerra), dall'art. 5 c.p.m.g., dall'art. 217 T.U.P.S. Dubbio di costituzionalità.

Dubbi di costituzionalità solleva anche l'art. 8 c.p.m.g., il quale prevede l'applicazione della legge penale militare di guerra, pur in tempo di pace, ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari

Le fonti di cognizione della legge penale militare. La codificazione vigente. Unicità e complementarietà della legge penale militare.

Fonti di cognizione delle norme penali militari sono il codice penale militare di pace, il codice penale militare di guerra, le leggi militari speciali, nonché i bandi militari.

I codici di guerra vigenti sono entrati in vigore il 1 ottobre 1941.

Si è molto discusso se tali codici dovessero avere il carattere dell'integralità o della complementarietà alla legge penale comune.

Il bando come specialissima fonte normativa. Problemi di costituzionalità

Specialissima fonte di norme penali militari e il bando. Il codice penale militare di guerra disciplina il potere di bando agli artt. 17-20.

Nessuna norma della Costituzione riguarda il potere di bando dell'Autorità militare, neppure la dove il legislatore costituente si occupa dello stato di guerra.

L'orientamento prevalente è nel senso di ravvisare nella potestà di bando militare non una potestà normativa autonoma dell'Autorità militare, bensì una potestà straordinaria delegata dal Parlamento nel quadro della delegazione dei <<poteri necessari>> dal Parlamento al Governo

prevista dall'art. 78 Cost.

La differenza tra questa opinione e quella secondo cui l'attribuzione del potere di bando scaturebbe automaticamente con l'inizio dello stato di guerra, ci pare sensibile ed importante poiché salva il fondamentale principio costituzionale secondo cui la potestà legislativa risiede nel Parlamento e qualsiasi altro organo può esercitare detta potestà solo eccezionalmente e solo per delegazione del Parlamento, o comunque, sotto condizione di ratifica da parte di esso.

La legge penale militare e le persone:

a) i militari e i soggetti considerati tali

Il reato militare esige normalmente come soggetto attivo un soggetto avente la predetta qualifica.

La determinazione dei limiti della legge militare fa dunque perno sulla nozione di militare. Il legislatore evita di definire tale nozione, ma dimostra eloquentemente di ritenerla comprensiva tanto dei militari in servizio attivo (o considerati tali) quanto dei militari in congedo illimitato. È quindi militare ogni individuo che, regolarmente arruolato a norma delle leggi di reclutamento o di leva, è soggetto ad obblighi militari (attuali o potenziali) verso lo Stato. Questi obblighi hanno inizio con l'arruolamento e cessano con la collocazione del soggetto in congedo assoluto. Problema del militare di fatto.

Notevole è dunque l'estensione con cui il legislatore usa il termine militare. Ma, pur in tale estensione, si avverte la preoccupazione di operare una differenziazione di trattamento: mentre il militare in servizio attivo è sempre assoggettato alla legge militare, il militare in congedo illimitato lo è soltanto in casi tassativi; la sua posizione di militare potenziale induce il legislatore ad adottare un criterio fortemente limitativo nell'assoggettarlo alla legge penale militare.

b) Il servizio militare come principale fattore di assoggettamento alla legge penale militare

Il servizio militare è un rapporto di servizio tra il cittadino e lo Stato. La Costituzione qualifica il servizio militare come «obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge».

Resta, ovviamente, la possibilità di conversione del servizio militare in servizi di diverso tipo.

c) In particolare: sulla convertibilità del servizio militare e sulle leggi che le hanno dato attuazione

Vedere pagg. 58, 59, 60, 61 e 62.

Gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone assoggettate alla legge penale militare

La stessa preoccupazione di cui si è detto in relazione alla qualifica di militare si avverte nella indicazione delle categorie di persone non militari a cui la legge penale militare si applica in certi casi tassativi. L'art. 1 c.p.m.g. così le elenca: gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, gli altri estranei alle forze armate.

Secondo l'art. 10 c.p.m.p., la legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e ai corpi civili militarmente ordinati: 1) nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali; 2) per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.

Per ciò che concerne gli estranei il discorso è differente. L'art. 11 c.p.m.p. estende la legge militare ai piloti e ai capitani di navi mercantili o di aeromobili civili, per i reati che, rispetto ad essi, sono preveduti dal codice stesso; nonché ad ogni persona imbarcata sopra nave o aereo.

mobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio. L'art. 14 c.p.m.p. la estende a tutti gli estranei alle forze armate che concorrono a commettere un reato militare, nonché, per certi reati militari tassativamente indicati, a qualsiasi estraneo, anche a prescindere da un suo concorso con un militare. Le singole norme incriminatrici la estendono infine a qualsiasi estraneo, tutte le volte che il soggetto attivo è <<chiunque>> e non invece il solo militare.

d) La posizione giuridica degli obiettori di coscienza al servizio militare

Per la legge 15 dicembre 1972, n. 772 anche gli obiettori di coscienza sono destinatari della legge penale militare. Dibattito parlamentare.

e) I prigionieri di guerra

Vedere pagg. 66, 67 e 68.

La nozione di <<appartenente alle forze armate>> nell'art. 103 Cost.

L'art. 103 ult. comma Cost. dispone che: <<I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate>>.

Per il militare in congedo illimitato la regola è l'estraneità alle forze armate; l'eccezione è l'appartenenza ad esse.

Se agli effetti della nozione di appartenente alle forze armate e quella indicata a contrario dall'art. 8, esiste tuttavia una nozione generale secondo cui appartenente alle forze armate è soltanto il militare in servizio attivo.

Problemi relativi agli estranei alle forze armate

Vedere pagg. 78 e 79.

La particolare disciplina dei rapporti tra legge penale militare e spazio

La legge penale comune si ispira al criterio della territorialità, temperato però da numerosi correttivi (vedere art. 28 disp. prel. c.c.).

Nella legge penale militare il criterio della territorialità si trova combinato e coordinato con il criterio della personalità e quest'ultimo si trova sicuramente in una posizione di preminenza.

Nella legge militare di guerra la singolarità della disciplina va ancor più accentuandosi.

Nella legge penale militare l'elemento territoriale è chiamato ad assumere una rilevanza non univoca, e a variamente combinarsi con altri criteri (e anzi talvolta a scomparire addirittura), assecondando via via le complesse esigenze dell'ordinamento militare nella sua duplice espressione di pace e di guerra. Pertanto i rapporti tra legge penale militare e spazio non si possono definire in base alla direttiva di un unico principio (come avviene nel diritto penale comune), ma vanno impostati e analizzati sotto il profilo delle molteplici situazioni in cui viene a scomporsi la disciplina dell'efficacia della legge penale militare.

I limiti temporali dell'efficacia della legge penale militare

Anche nel diritto penale militare, come nel diritto penale comune, vige il principio *tempus regit actum* (art. 11 disp. prel. c.c.) nella sua duplice espressione della irretroattività della legge e della non-ultrattività. E vige altresì quella deroga, caratteristica della legge penale, che si esprime nel principio della retroattività della disposizione più favorevole al reo.

Particolari considerazioni meritano gli artt. 15 c.p.m.p. e 23, 22 e 24 c.p.m.g.

IL REATO MILITARE

La definizione del reato militare

L'art. 37 c.p.m.p. definisce il reato militare come violazione della legge penale militare. Definizione meramente formale.

Non possono esistere definizioni di tipo contenutistico del reato militare.

Reato militare e contravvenzione. La tradizionale distinzione tra reati esclusivamente militari e reati c.d. obiettivamente militari: suo fondamento e sua rilevanza. Rilievi critici.

Possibilità di esistenza di contravvenzioni militari. Esse non esistono esclusivamente per motivi di ordine pratico.

Secondo l'art. 37, 2° comma c.p.m.p., «è reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune».

I reati obiettivamente militari, invece, ledono un interesse comune oltreché un interesse militare.

Le norme che prevedono i reati obiettivamente militari sono speciali rispetto alle norme incriminatrici che prevedono i corrispondenti reati comuni: il rapporto tra le due categorie è regolato dall'art. 15 c.p.

I reati obiettivamente militari, a loro volta, possono essere reati plurioffensivi a previsione militare oppure reati militarizzati.

I c.d. reati militarizzati. Le vicende dell'art. 264 c.p.m.p. e la soppressione della categoria Vedere pagg. 106, 107 e 108.

REATO MILITARE E REATO COMUNE. SULLA QUALIFICAZIONE DEL REATO MILITARE COME «REATO PROPRIO».
CONSIDERAZIONI SULLA VIS ANTISOCIALE DEL REATO MILITARE

IL REATO MILITARE PUÒ ESSERE QUALIFICATO COME PROPRIO RISPETTO AL REATO COMUNE. RILIEVI CRITICI.

Reato militare e illecito disciplinare:

a) criteri di distinzione

È reato militare il comportamento sanzionato con una pena dalle legge penale militare; è infrazione disciplinare il comportamento sanzionato con mere punizioni disciplinari.

Il nostro autore abbraccia la definizione di tipo formale con un solo rilievo di tipo contenutistico. Considera il reato militare un illecito di modalità di lesione e l'infrazione disciplinare un illecito di semplice lesione.

Perciò, mentre nel reato militare la pena è specificamente prevista per ogni singola figura di reato, nell'illecito disciplinare le punizioni sono elencate in via generale, senza essere di volta in volta ricollegate a singole infrazioni; inoltre, mentre nel reato militare soggetto attivo può anche essere, in certi casi, un non-militare, nell'infrazione disciplinare soggetto attivo è sempre necessariamente un militare.

E ancora: mentre nel reato militare l'elemento soggettivo è, di regola, il dolo, e solo in casi tassativi la colpa, nell'infrazione disciplinare non si distingue tra dolo e colpa, e si ritiene generalmente che l'elemento soggettivo sia la mera volontarietà della condotta.

b) Cenni particolari su illeciti e sanzioni disciplinari

La normativa sull'illecito disciplinare ha subito profonde innovazioni con l'emanazione della legge 11 luglio 1978 n. 382 (Norme sui principi della disciplina militare).

L'elemento soggettivo nella struttura del reato militare. La disciplina dell'errore. I problemi posti dall'art. 39 c.p.m.p.

Nel diritto penale militare hanno pieno vigore i principi generali dettati dal codice penale comune all'art. 5 con l'aggiunta della sentenza della Corte Cost. del 24 marzo 1988, n. 364. Valgono altresì le regole dettate dall'art. 47 c.p. in tema di errore sul fatto. Più problemi di coordinazione propone però l'ultimo comma dell'art. 47 in tema di errore sulla legge extrapenale.

Le circostanze del reato militare:

a) Problemi generali: rapporti con le circostanze del reato comune; l'efficacia dell'art. 47 c.p.m.g.

Il reato militare può essere aggravato o attenuato, oltreché dalle circostanze comuni previste dal codice penale, anche da circostanze comuni che il codice militare di pace prevede come accidentalità del reato militare. Un capo di detto codice (il secondo del titolo III del libro) è appunto dedicato alla elencazione delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato militare, nonché alla previsione delle norme inerenti agli aumenti e alle diminuzioni di pena.

Importanza degli artt. 47 e 48 c.p.m.p.

Accanto alle circostanze comuni militari si pongono le circostanze speciali militari, le quali, possono essere previste per un singolo reato oppure per un intero gruppo di reati.

Un problema particolare, in ordine alle circostanze, si pone nei rapporti tra codice penale militare di pace e codice penale militare di guerra. L'art. 47 c.p.m.g. prevede in linea generale l'applicazione delle norme del codice penale militare di pace alle fattispecie criminose di parte speciale, stabilendo peraltro un aumento di pena da un sesto a un terzo, estensibile fino alla metà nei casi più gravi. Non si tratta di una aggravante generale bensì di una norma produttrice di tante fattispecie criminose quante sono quelle del codice penale militare di pace. La rilevanza del problema è evidente: se l'art. 47 non configura un'aggravante, l'aumento di pena da esso previsto non può essere coinvolto in giudizi di comparazione con eventuali attenuanti.

b) Problemi particolari relativi a singole circostanze

Vedere pagg. 136, 137, 138, 139 e 140.

Concorso di reati e continuazione

La disciplina del concorso di reati e della continuazione è quella del codice penale comune.

Vi differiscono gli artt. 53 e 54 c.p.m.p. che sono peraltro stati superati con l'abolizione della pena di morte nella legislazione militare di pace.

Tuttora attuale è invece l'art. 55 c.p.m.p. il quale disciplina l'ipotesi in cui concorrano più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare; stabilisce che si applichi la reclusione comune se la condanna importa degradazione e la reclusione militare nel caso la pena non comporti la degradazione. Per la verità detto articolo è una norma che attiene più al concorso delle pene che al concorso dei reati; pertanto impropria è la sua collocazione tra le norme relative al concorso di reati.

Il concorso di persone nel reato militare

Nessuna norma particolare regola il concorso di militari nel reato militare. Valgono quindi le norme del codice penale comune.

Invece il concorso di militari e di non militari è regolato da una norma del codice militare di pace: l'art. 14, il quale nel 1° comma dispone che <<sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare>>.

Cosa succede però quando l'autore non era a conoscenza della qualifica di militare del coautore? Se trattasi di reato esclusivamente militare il compartecipe è privo di responsabilità. Negli altri casi, a norma dell'art. 117 c.p., risponde del reato militare.

Sempre in tema di concorso di persone, gli artt. 58 e 59 c.p.m.p. configurano delle circostanze applicabili soltanto ai militari.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NEL DIRITTO PENALE MILITARE

Cause di giustificazione militari e cause di giustificazione comuni applicabili al reato militare.
Brevi cenni sistematici

Uno dei settori in cui il diritto penale militare presenta più sensibili deroghe rispetto al diritto penale comune è quello delle cause di giustificazione.

Basta leggere gli artt. 41 e 42 del c.p.m.p. per rendersi conto di questo.

Le cause di giustificazione militari riguardano, di regola, soltanto i reati militari.

Lo stato di necessità e il consenso dell'avente diritto non sono regolati dalla legge militare, pertanto, salva espressa disposizione di legge, si applicano secondo i principi del codice penale comune.

Eccesso colposo ed errore nelle cause di giustificazione

Per ciò che concerne l'eccesso colposo, l'art. 45 c.p.m.p. stabilisce che: <<Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo>>.

La norma è quasi identica all'art. 55 c.p.

Contrariamente a quanto avviene in materia di eccesso colposo, il codice penale militare di pace non contiene alcuna norma che riproduca o richiami l'art. 59 ult. comma c.p.

Nonostante qualche polemica per ciò che riguarda la supposizione erronea l'art. 59 ult. comma è interamente applicabile

La legittima difesa militare

La legittima difesa militare è regolata dalla norma, sostitutiva dell'art. 52 del codice penale, dell'art. 42 c.p.m.p.

Cito testualmente:

<<Per i reati militari, in luogo dell'art. 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa.

Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto

del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessita:

1 di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

2 di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se cio avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi e fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

Se il fatto e commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni previste dal numero 2 del comma precedente, alla pena di morte con degradazione e sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo e sostituita la reclusione da sei a vent'anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta>>. I reati di cui ai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo sono i reati di insubordinazione e di abuso di autorita.

E lo stesso legislatore militare, all'art. 43 offre la nozione di violenza:

<<Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorche tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi>>.

Lo stato di necessita nel diritto penale militare

In materia di <<stato di necessita>> i codici penali militari non contengono alcuna espressa norma sostitutiva, integrativa o limitativa dell'art. 54 c.p. Vigge quindi la causa di giustificazione <<stato di necessita>>, cosi come configurata da tale articolo, strutturata sul principio del bilanciamento degli interessi.

L'adempimento di un dovere

L'art. 22 della legge 11 luglio 1978, n. 382 ha abrogato l'art. 40 c.p.m.p. Non solo: l'art. 4 della medesima legge, ha fornito importanti indicazioni positive sui doveri fondamentali dei militari, sui requisiti degli ordini, sul dovere di non eseguire gli ordini in certi casi particolari.

L'art. 40 c.p.m.p. affermava che l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra Autorita competente escludeva la punibilita; precisava che se un fatto costituente reato e commesso per ordine del superiore o di altra Autorita, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine; aggiungeva che in quest'ultimo caso risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato.

L'art. 22 legge 11 luglio 1978 n. 382 dispone: <<L'art. 40 del codice penale militare di pace e abrogato>>. In tal modo, in virtu del principio di complementarita della legge penale militare, torna in vigore l'art. 51 c.p.

Importanza dell'art. 4 cit. legge per cio che concerne il concetto di obbedienza e i requisiti dell'ordine.

Importanza anche dell'art. 25 del nuovo Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545).

Molto importante risulta l'ultimo comma dell'art. 4 che parla espressamente di <<dovere di non eseguire l'ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione co-

stituisce comunque manifestamente reato>>.

Gli altri casi di illegittimità dell'ordine riguardano la illegittimità per incompetenze, per eccesso di potere, per violazione di legge non penale. Anch'essi comportano un dovere di disobbedienza da parte dell'inferiore. Ma l'art. 25 del Regolamento di disciplina militare del 1986 stabilisce che quando l'inferiore fa presenti al superiore le proprie perplessità e questi conferma l'ordine, l'inferiore stesso è tenuto ad eseguire l'ordine, onde l'esecuzione non comporta, in tal caso, una sua responsabilità disciplinare qualora l'ordine risulti poi effettivamente illegittimo.

Cenni sull'adempimento di un dovere derivante da una norma giuridica

Anche in punto adempimento di un dovere derivante da norma giuridica la riforma del 1978, abrogando l'art. 40 c.p.m.p., ha determinato la piena applicabilità dell'art. 51 c.p.

Tra le ipotesi tipiche di adempimento di un dovere qualche autore fa rientrare l'uso legittimo di armi. Il nostro autore non è concorde.

La cosiddetta necessità militare

L'art. 44 codice penale militare di pace prevede i cosiddetti <<casi particolari di necessità militare>> disponendo che <<non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Tale articolo non prevede certamente una figura speciale di stato di necessità. Il nostro autore ritiene che l'istituto in questione sia più facilmente riconducibile all'adempimento di un dovere anche se costituisce indubbiamente una fattispecie autonoma

L'esercizio di un diritto

Con l'abrogazione dell'art. 40 c.p.m.p. l'esercizio entra a pieno titolo tra le scriminanti anche per ciò che concerne il diritto penale militare. Anche questa scriminante risulta oggi regolata dall'art. 51 del codice penale comune.

A ribadire l'efficacia scriminante dell'esercizio di un diritto, la legge del 1978 n. 382, ha disposto, all'art. 23, che <<l'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude la applicabilità di sanzioni disciplinari>>.

L'uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica

L'art. 41 c.p.m.p. configura l'istituto dell'uso legittimo delle armi ricalcando con relativa fedeltà l'art. 53 c.p.

Esso dice che:

<<Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica>>.

L'art. 41 risulta corrispondente, in linea di massima, all'art. 53 con una sola differenza sostanziale: l'abolizione del secondo comma, riguardante la estensione della scriminante al terzo chiamato a prestare assistenza.

Il nostro autore è del parere che l'art. 41 sia integrativo nei confronti dell'art. 53 c.p.

Quando il militare riveste la qualifica di pubblico ufficiale la norma da applicare è il 53, altrimenti si applica il 41.

Trattasi di fattispecie autonoma non riconducibile, a parere del nostro autore alla figura dell'adempimento di un dovere.

Il consenso dell'avente diritto

Il codice penale militare di pace non dice nulla a proposito della scriminante del consenso dell'avente diritto per cui risulta applicabile l'art. 50 c.p.

Si rileva soltanto, a proposito dei militari, una limitazione dei diritti disponibili.

La coercizione diretta quale eccezionale causa di giustificazione militare in tempo di guerra

Dispone l'art. 241 c.p.m.g.:

<<Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli artt. 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.

<<Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.

<<Il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'Autorità dalla quale dipende>>.

Nonostante la collocazione non si tratta di una norma procedurale.

Non sembra dubbio che la coercizione diretta, pur presentando profili processuali, vada inquadrata, come istituto di diritto penale militare sostanziale, nel sistema delle cause di giustificazione. Il nostro autore non ritiene riconducibile tale fattispecie, però, alla <<necessità militare>> ma all'uso legittimo delle armi.

Si profila l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 c.p.m.g. che pare violare gli artt. 27 ult. comma, 24, 2° comma, 25, 1° comma e anche sotto il profilo dell'uguaglianza.

IL SISTEMA DELLE PENE PRINCIPALI ED ACCESSORIE NEL DIRITTO PENALE MILITARE

Le caratteristiche salienti del sistema delle pene principali

Il sistema delle pene principali nel diritto militare (cioè il sistema delle sanzioni penali principali ricollegate alle fattispecie criminose militari) si presenta impostato da un lato sulla configurazione di pene speciali militari e dall'altro sulla utilizzazione di talune pene comuni (art. 22

c.p.m.p.). E dunque un sistema misto.

Le pene comuni utilizzate sono l'ergastolo e la reclusione; le pene speciali appositamente configurate dall'ordinamento militare sono la pena di morte e la reclusione militare.

Il legislatore, in linea di massima utilizza le pene militari per i reati che offendono esclusivamente interessi militari, mentre utilizza le pene comuni per i reati che offendono anche interessi comuni.

Tale criterio si combina, poi, con questa linea di fondo: quando le supreme esigenze dello Stato e le eccezionali contingenze di guerra impongono, a fini repressivi e intimidativi, l'immediata e definitiva espulsione del colpevole dal consorzio sociale, e irrogata la pena di morte; quando la natura del reato richiede l'espulsione dal consorzio militare e la pena detentiva viene irrogata l'ergastolo o la reclusione comune; quando la natura del reato consente il mantenimento del colpevole nel consorzio militare ed impone una pena detentiva, viene irrogata la reclusione militare.

Ciò suggerisce una prima osservazione: non esiste una pena militare che importi la detenzione a vita.

Il sistema misto dal legislatore adottato pone problemi di legittimità costituzionale (artt. 25 II comma e 27 cost.).

La pena di morte

La pena di morte è rimasta (dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948) eccezionale risorsa del diritto penale militare di guerra.

Il legislatore militare prevede due modi differenti di esecuzione della pena capitale: mediante fucilazione nel petto e mediante fucilazione alla schiena. Tale differenziazione appare incostituzionale.

La disciplina giuridica della reclusione militare

La reclusione militare è una autonoma figura di pena, dotata di autonoma disciplina giuridica. La reclusione militare non comporta mai la degradazione.

Non è previsto l'isolamento notturno. La reclusione comune può considerarsi pena più grave della reclusione militare.

Il legislatore militare commina la reclusione comune normalmente quando il reato comporta l'espulsione dal consorzio militare. Quando viene comminata la reclusione comune senza la degradazione sorge la necessità di sostituire alla reclusione comune la reclusione militare.

Tale esigenza viene ottemperata con l'art. 27 c.p.m.p. che dispone al I comma: «Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione».

Concludendo: la reclusione militare non comporta la degradazione; la reclusione comune la comporta quando raggiunge o supera, in concreto, i cinque anni.

La degradazione diventa dunque un perno di distribuzione delle pene detentive.

La c.d. «sostituzione» prevista dall'art. 27 c.p.m.p.: funzione giuridica dell'art. 27

L'art. 27 c.p.m.p. non comporta una vera propria sostituzione. Trattasi, piuttosto, di un espediente tecnico.

In sostanza, dunque, l'art. 27 c.p.m.p. viene ad essere una norma integratrice di tutte le nor-

me incriminatrici comminanti la pena della reclusione comune.
Trattasi di norma moltiplicativa sulla falsariga dell'art. 56 c.p.

Le varie sostituzioni, in sede esecutiva, delle pene militari alle pene comuni

Ai principi che abbiamo elencato si ricollega la sostituzione, in sede esecutiva, della reclusione militare alle pene comuni, in determinati casi previsti dagli artt. 63 e 64 c.p.m.p.

Quando il militare è stato condannato a pena comune per un reato comune e quando la condanna è compatibile con la qualità di militare, l'interesse del consorzio militare a non perdere un proprio componente ha il sopravvento su ogni altra considerazione e induce il legislatore militare ad operare opportune sostituzioni di pena o comunque a porre in essere accorgimenti tali da garantire il detto interesse.

Differente è il trattamento, invece, per il militare in servizio temporaneo.

Il differimento delle pene comuni e delle pene militari

Il diritto penale militare conosce vari casi di differimento dell'esecuzione della pena.

A) Anzitutto il caso di differimento dell'esecuzione di pene comuni inflitte per reati comuni a carico di militari in servizio militare temporaneo. L'art. 64 n. 3 c.p.m.p. prevede che in tale ipotesi «la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo».

B) Il diritto penale militare conosce poi anche, ovviamente, i casi di rinvio facoltativo previsti dall'art. 147 c.p.

C) Il codice penale militare di guerra contiene un'ampia e articolata disciplina del differimento: lo stato di guerra fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato all'esecuzione della pena ed esige che il militare appartenente ai reparti mobilitati non venga per nessun motivo sottratto alla propria unità.

La sostituzione delle pene comuni alle pene militari inflitte ad estranei alle forze armate

L'art. 65 c.p.m.p. prevede che l'estraneo alle forze armate il quale sia stato condannato alla reclusione militare per un reato militare, in forza di concorso nel reato con soggetto militare oppure in forza dell'art. 14 c.p.m.p. si veda sostituire la reclusione militare con la reclusione comune.

Il problema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Vedere pagg. 244, 245, 246, 247, 248 e 249.

Le pene militari accessorie

L'art. 24 c.p.m.p. elenca le pene militari accessorie, le quali sono: la degradazione e la rimozione (pene perpetue), la sospensione dall'impiego e la sospensione dal grado (pene temporanee), la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'art 33 c.p.m.p. dispone che la condanna per reato comune pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo importa, oltre le pene accessorie comuni:

1) la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2) la rimozione, se, fuori dei casi predetti, trattasi di delitto non colposo contro la personalita dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta, ovvero se il condannato, dopo aver scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita psichica, o alla liberta vigilata;

3) la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite rispettivamente dagli artt. 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a` termini degli artt. 63 e 64.

Inoltre, secondo il legislatore militare, la dichiarazione di abitudinalita o di professionalita nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

Il sistema delle pene accessorie militari non presenta sostanziali singolarita rispetto al sistema delle pene accessorie comuni.

L'art. 34 c.p.m.p. dispone: <<Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza e divenuta irrevocabile.

<<Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione del grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale>>.

Le misure alternative alla detenzione

Vedere pagg. 255, 256 e 257.

L'affidamento in prova del condannato militare

Dispone l'art. 1 legge 29 aprile 1983 n. 167 che il militare condannato dall'autorita giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni e non seguita da misura di sicurezza detentiva puo essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento o ente militare, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se e stato collocato in congedo.

Il problema delle c.d. sanzioni collettive di guerra

L'interprete che si accosti alla legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938 n. 1145 si imbatte in una norma sconcertante, il cui carattere penale e generalmente ritenuto pacifico e la cui comune interpretazione esce dal raggio di applicazione del principio di personalita della pena sancito dall'art. 27 Cost.

Trattasi dell'art. 65, il quale recita: Nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, puo essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvche esse possano essere ritenute solidalmente responsabili>>.

La strana formulazione della norma trova la sua ragione nel fatto che essa costituisce la tra-

scrizione letterale dell'art. 50 della Convenzione dell'Aja 18 ottobre 1907 relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre.

All'art. 50 della Convenzione dell'Aja si è sovrapposto l'art. 33 della Convenzione di Ginevra che sembra orientato contro le pene collettive.

LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA MILITARE

Premessa

L'art. 66 c.p.m.p. espressamente richiama le norme dettate dal legislatore comune per delineare il sistema delle cause di estinzione del reato e della pena, e per disciplinare le singole cause. I successivi articoli fissano alcuni principi derogatori che vengono a modificare la struttura di taluni istituti, e cioè della prescrizione, della non menzione, della liberazione condizionale e della riabilitazione.

Particolarità in tema di prescrizione

Il legislatore militare stabilisce che «i reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trent'anni» (art. 67 c.p.m.p.).

Come è noto, il diritto penale comune non prevede alcuna causa di sospensione della prescrizione della pena. L'art. 35 c.p.m.g., invece, sancisce che «il periodo, durante il quale l'esecuzione della pena rimane differita a norma degli artt. precedenti, non è computato agli effetti dell'estinzione della pena stessa per decorso del tempo».

Sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna

La legge 7 febbraio 1990 n. 19 ha introdotto varie modifiche al codice penale ed ha introdotto nel diritto penale comune gli stessi principi che già valevano nel diritto penale militare.

Resta una sola differenza. Mentre l'art. 175 c.p. indica il massimo della pena detentiva nella misura di due anni, negando l'applicabilità del beneficio quando la pena inflitta superi tale entità, l'art. 70 c.p.m.p. indica il massimo della misura in tre anni di reclusione militare.

La liberazione condizionale

a) Problemi generali

L'art. 71 c.p.m.p. contiene una variante ai primi tre requisiti previsti dall'art. 176 c.p.: esige, infatti, la buona condotta (che è assai meno del sicuro ravvedimento), l'espiazione di metà della pena (o di tre quarti in caso di recidiva) purché tale entità di pena espia non sia inferiore a tre anni, e un rimanente di pena da espia che non superi i tre anni.

La prima deroga è a favore del condannato, la seconda e la terza sono, invece, palesemente sfavorevoli. Ma la seconda risulta neutralizzata dalla l. 27 giugno 1942 n. 827. La terza è tuttora operante.

b) Problemi particolari di competenza, di discrezionalità, di revoca del beneficio militari
Vedere pagg. 279, 280, 281 e 282.

La liberazione anticipata prevista dalla legge 26 luglio 1975 n. 354

Tale norma dell'art. 54 citata legge è applicabile anche nel diritto penale militare.

La riabilitazione

Vedere pagg.284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 e 291.

Una forma speciale di grazia: il <<condono>> di cui all`art. 28 c.p.m.g.

Vedere pagg. 292, 293 e 294.

Cause speciali di estinzione del reato, nonostante intervenuta condanna

(buona condotta del condannato in tempo di guerra; atti di valore compiuti in fatti d`armi o in servizi di guerra)

Gli artt. 38 e 40 c.p.m.g. prevedono due fattispecie estintive, che la rubrica del titolo (il terzo del libro secondo) definisce <<casi speciali di estinzione del reato>>.

La prima fattispecie e cosi delineata: <<Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli artt. 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia piu volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato e estinto.

<<In tal caso, non ha luogo l`esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna>>

La seconda fattispecie e cosi descritta: <<Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli artt. 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d`armi o in servizi di guerra o una ricompensa al valore, il reato e estinto, e si applica la disposizione del II comma dell`art. 38>>.

PERICOLOSITA SOCIALE E MISURE DI SICUREZZA NEL DIRITTO PENALE MILITARE

Pericolosita e misure di sicurezza nel diritto penale militare

Il I comma dell`art. 74 c.p.m.p. detta una norma generale, stabilendo che <<le disposizioni della legge penale comune relative alle misure di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti>>.

Il legislatore militare affianca, accanto alla pena detentiva, quale causa di sospensione della misura di sicurezza, anche il servizio militare (art. 76, I comma c.p.m.p.).

L`art. 76 II comma dispone: <<Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l`esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia puo revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattasi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva>>. Le novelle nel 75 e dell`86 hanno invero revocato tale secondo comma con l`attribuzione di tutte le funzioni al magistrato militare di sorveglianza.

I REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE E CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE VIOLAZIONE DI DOVERI GENERALI INERENTI AL COMANDO

In questo gruppo di reati il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici è il servizio militare in quanto esercizio di un comando.

Il comando è l'ente che svolge azione decisionale, direttiva e di controllo nei confronti di una determinata unità militare, sia essa terrestre, navale o aerea.

Normalmente l'ente comando non ha natura collegiale e si riassume in una persona fisica, che è il comandante.

Atti ostili del comandante contro uno Stato estero

L'art. 103, 1° comma c.p.m.p. così dispone: <<Il comandante che, senza l'autorizzazione del Governo o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni>>.

Elemento soggettivo del reato è il dolo e soggetto attivo è il comandante.

Il 2°, il 3° e 4° comma dell'art. 103 c.p.m.p. prevedono varie aggravanti, le quali si imputano prescindendo ovviamente dall'elemento soggettivo (a norma dell'art. 59 c.p.).

La pena comporta in ogni caso la rimozione: anche nel caso di reato semplice.

Sotto la rubrica <<eccesso colposo>>, l'art. 104 c.p.m.p. prevede una particolare ipotesi di atti ostili, così stabilendo: <<Nei casi indicati dall'art. precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione>>.

Abbandono o cessione di comando

L'art. 111 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino a dieci anni il comandante che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede.

Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare, in caso di pericolo, la nave, l'aeromobile o il posto.

Una ipotesi qualificata di abbandono di comando è quella prevista all'art. 112 c.p.m.p.: il comandante che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; se dal fatto è derivata l'impossibilità di salvare la nave, l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni; se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è dell'ergastolo. La condanna importa in ogni caso la rimozione.

Usurpazione di comando e atti arbitrari del comandante

L'art. 114 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare da due a quindici anni il militare che indebitamente assume o ritiene un comando.

trattasi di un reato di pericolo che si consuma quando il militare compie indebitamente uno o più atti di esercizio del comando.

Reati omissivi del comandante

L'art. 110 del c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino a cinque anni il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare che, nel caso di incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per limitare il danno.

L'art. 113 c.p.m.p. prevede la reclusione militare fino a tre anni a carico del comandante di una forza militare il quale, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo. La stessa pena è irrogata a carico del comandante di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari il quale, fuori dei casi predetti, non presta a navi o ad aeromobili, ancorchè non nazionali, l'assistenza o la protezione che era in grado di dare. Nell'una e nell'altra ipotesi la condanna comporta la rimozione.

L'art. 116, 1° comma incrimina il comandante di una spedizione militare che, avendo un luogo da aprirsi in un tempo o in un luogo determinato, non lo apre, con la conseguenza di un pregiudizio al buon esito della spedizione. La pena è della reclusione militare non inferiore a cinque anni. L'art. 116 2° comma prevede l'ipotesi colposa, irrogando la reclusione militare fino a tre anni.

L'art. 117 c.p.m.p. prevede il reato di omessa esecuzione di un incarico, comminando la reclusione militare fino a tre anni e la rimozione, a carico del comandante di una forza militare che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli.

REATI DI ABBANDONO DI POSTO E DI VIOLAZIONE DI CONSEGNA

L'abbandono di posto è propriamente una species del genere violazione di consegna.

Consegna deriva dal verbo latino con-signare ed esprime uno specifico, concreto affidamento da persona a persona.

Abbandono di posto e violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio

L'art. 120 punisce con la reclusione militare fino a un anno, il militare che, fuori dei casi enunciati negli artt. 118 e 119, abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio (di qualunque genere sia quest'ultima) ovvero viola la consegna avuta.

L'art. 120 2° comma prevede una aggravante speciale: se il militare è investito di particolari responsabilità di comando (comandante di un reparto, capo di posto, ecc.) ovvero si trova in servizio armato, la pena è aumentata (s'intende sino ad un terzo).

Abbandono di posto o violata consegna da parte di sentinella, vedetta o scolta

L'art. 118 c.p.m.p. punisce con la reclusione sino a tre anni il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna.

Il reato è aggravato quando il fatto è commesso:

- 1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
- 2) a bordo di una nave o di un aeromobile;
- 3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

Qualora dal fatto sia derivato grave danno, anzichè semplicemente grave pericolo, si verifica un ulteriore aggravamento del reato, che importa la reclusione militare da sette a quindici anni (art. 118, ult. comma c.p.m.p.).

Addormentamento di sentinella, vedetta o scolta

L'art. 119 c.p.m.p. incrimina e punisce con la reclusione militare fino ad un anno il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze che configurano le prime tre aggravanti di cui all'art. 118, si addormenta. Fuori di quelle circostanze l'addormentamento non costituisce reato, ma semplice infrazione disciplinare.

Altri reati di abbandono di posto o di violazione di consegna

Il legislatore militare elenca ancora altre figure speciali di abbandono di posto o violazione di consegna:

- I) Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.).
- II) Abbandono di convoglio o colposa separazione da esso (art. 121 c.p.m.p.).
- III) Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi ad esso (art. 124 c.p.m.p.).

VIOLAZIONE DI DOVERI INERENTI A SPECIALI SERVIZI

Inosservanza di istruzioni ricevute

L'art. 125 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino a tre anni l'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, qualora tale fatto abbia pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione.

Divulgazione di notizie segrete o riservate

L'art. 127 c.p.m.p. dispone: <<Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio e la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

<<Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

<<Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno>>.

Violazione di dispacci e di corrispondenze militari

Sotto questa denominazione riuniamo varie fattispecie criminose previste dagli artt. 128, 129, 130 e 131 c.p.m.p. Trattasi invero di fattispecie affini, tutte sottese dalla ratio di garantire la sicurezza, l'integrità e la segretezza della corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica militare, e, in genere, delle comunicazioni militari.

Requisizione arbitraria e abuso di requisizione

L'art. 133 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino a tre anni il militare che procede a requisizione senza averne facoltà.

L'art. 134 recita: <<il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni>>.

REATI DI CODARDIA

Manifestazioni di codardia

L'art. 137 c.p.m.p. così dispone nel primo comma: <<Il militare che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni>>.

Omesso impedimento di reati militari

L'art. 138 c.p.m.p. dispone: <<Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'art. 40 del codice penale, il militare che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:

1) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;

2) negli altri casi con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

<<Se il colpevole è il più elevato in grado o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno il giudice può diminuire la pena>>.

Procurata infermità

L'art. 157, 1° comma c.p.m.p. dispone: <<Il militare che, al fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni>>.

L'art. 158 c.p.m.p. prevede due altre figure meno gravi di procurata infermità. Il primo comma commina la reclusione militare fino a cinque anni al militare che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso.

Il secondo comma dell'art. 158 prevede la stessa pena a carico del militare che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, o di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

L'ultimo comma dell'art. 158 stabilisce che <<se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni>>.

Una ulteriore figura di reato di procurata infermità è prevista dall'art. 161 c.p.m.p. secondo cui <<fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento... è punito con la reclusione militare fino a sei mesi>>.

Simulazione di infermità

Dispone l'art. 159 c.p.m.p.: <<Il militare che simula infermità o imperfezioni, in modo da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità>>.

IL REATO DI UBRIACHEZZA IN SERVIZIO

L'art. 139, 1° comma, così dispone: <<Il militare che, in servizio ovvero dopo essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi>>.

Gli artt. 139 3° comma c.p.m.p. e 137 c.p.m.g. equiparano le sostanze stupefacenti all'alcool. Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto la pena è della reclusione fino a un anno (art. 139, 2° comma c.p.m.p.).

REATI CONTRO MILITARI IN SERVIZIO

Per la maggior parte dei reati di questa categoria vige la seguente caratteristica: hanno come soggetto attivo il militare; però una apposita norma (l'art. 14 c.p.m.p.) configura la possibilità che soggetto attivo possa essere chiunque, e pertanto anche un estraneo alle forze armate>>.

Forzata consegna

L'art. 140 c.p.m.p. dispone che: <<Il militare che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni>>.

Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta

L'art. 141 c.p.m.p. incrimina la resistenza, la minaccia o l'ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.

Violenza a sentinella, vedetta o scolta

Dispone l'art. 142 c.p.m.p.: <<Il militare che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni>>.

Resistenza alla forza armata

L'art. 143 c.p.m.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni il militare che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare mentre questa adempie ai suoi doveri.

Impedimento a portatori di ordini militari

L'art. 145 c.p.m.p. commina la reclusione militare da due a sette anni al militare che con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione.

Minaccia a un inferiore per costringerlo ad atti contrari ai propri doveri

L'art. 146 c.p.m.p. prevede la reclusione militare da sei mesi a cinque anni a carico del superiore che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio.

REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO ALLE ARMI

Si tratta, evidentemente, di reati esclusivamente militari.

Mancanza alla chiamata

L'art. 151 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare da sei mesi a due anni sia il militare che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, sia il militare in congedo che, chiamato alle armi, non si presenta senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare è punito con la reclusione fino a sei mesi, qualora non si presenti, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso.

Giusto motivo è un impedimento, materiale o morale, che rende impossibile all'agente compiere il proprio dovere.

buona parte della dottrina definisce permanente il reato di mancanza alla chiamata.

Pare, trattandosi di un reato omissivo proprio, esistere la non configurabilità del tentativo. Movimenti si avvertono però in dottrina.

Quando la mancanza alla chiamata si configura come rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non riconosciuti, si applica la norma incriminatrice di cui all'art. 8, 2° comma legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Una figura criminosa a sé è prevista dall'art. 153 c.p.m.p., il quale considera immediatamente mancante alla chiamata il militare che non si presenti, facendo presentare altri in sua vece.

Le sanzioni previste dall'art. 153 sono quelle di cui all'art. 151, aumentate da un terzo alla metà. Le stesse pene edittali sono previste, dall'art. 155 c.p.m.p., a carico di colui che si sostituisce al militare mancante alla chiamata. Tuttavia è attribuita al giudice la facoltà di diminuire la pena.

Diserzione

L'art. 148 c.p.m.p. prevede due distinte fattispecie di diserzione, sanzionando entrambe con la pena della reclusione militare di sei mesi a due anni.

La prima (detta diserzione propria) consiste nell'allontanamento, senza autorizzazione, dal servizio militare del militare che è in servizio e che rimane assente dal medesimo per cinque giorni consecutivi.

La seconda (detta diserzione impropria) consiste nella mancata presentazione, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello fissato per il rientro, del militare che, essendo in servizio alle armi, si trovi legittimamente assente. Non rientra in questa fattispecie, bensì nella precedente, l'assenza del militare che non rientra dalla libera uscita.

Anche la diserzione viene considerata un reato permanente ma il nostro autore non concorda.

Il problema del tentativo è identico a quello della mancanza alla chiamata.

Il fatto può essere scriminato dallo stato di necessità.

Casi di diserzione immediata

L'art. 149 c.p.m.p. prevede alcune particolari figure di diserzione, che elenca sotto la denominazione di <<casi di diserzione immediata>>.

1) Il primo caso è quello del militare destinato a un corpo di spedizione o di operazione ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo della nave o dell'aeromobile. La pena è della reclusione militare da uno a tre anni.

2) Il secondo caso è quello del militare che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare. Pena: la reclusione da uno a tre anni.

3) Il terzo caso è quello del militare che evade mentre si trova in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare. La detenzione a cui si riferisce il legislatore è soltanto quella di carattere giudiziario, non quella di carattere disciplinare. La pena è la stessa di cui al caso precedente.

Trattasi di un reato non esclusivamente militare.

4) Il quarto caso è quello del militare che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero. La pena è la reclusione militare da due a cinque anni.

5) Il quinto caso è quello del militare che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire. Pena: Da cinque a sette anni.

Allontanamento illecito

L'art. 147 c.p.m.p. punisce con la pena della reclusione militare fino a sei mesi il militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno (fattispecie propria). Il secondo comma dello stesso articolo prevede la stessa pena a carico del militare che, essendo legittimamente assente, non si presenta senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello previsto (fattispecie impropria).

Il reato è procedibile a richiesta del comandante.

Problemi di competenza territoriale in ordine ai reati di assenza dal servizio

L'art. 274 c.p.m.p. contiene disposizioni speciali relative alla competenza territoriale in tema di reati di assenza dal servizio. Il primo comma attribuisce la competenza al tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto cui l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi. Il secondo comma dispone che in caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.

REATI CHE OFFENDONO L'INTEGRITA' DEL SERVIZIO MILITARE ATTRAVERSO IL DEPAUPERAMENTO DEI BENI DI USO MILITARE

Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare

L'art. 164 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino a quattro anni il militare che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi

modo aliena, le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare.

Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare

L'art. 165 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino a sei mesi il militare che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare.

Il tentativo è senza dubbio configurabile.

Il reato è perseguibile a richiesta del comandante.

Distruzione o deterioramento di cose mobili militari

L'art. 169 c.p.m.p. commina la reclusione militare da sei mesi a quattro anni a carico del militare che, fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli, distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare.

Il reato è doloso ma l'art. 170 c.p.m.p. ne prevede l'ipotesi colposa, comminando per essa la reclusione militare fino a sei mesi.

Acquisto o ritenzione di effetti militari

L'art. 166 c.p.m.p. stabilisce: <<Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate ad uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.

DISCIPLINA MILITARE E REATI MILITARI

Il titolo III del libro secondo del codice penale militare di pace comprende i reati contro la disciplina militare. esso si divide in sette capi.

I reati contro la disciplina militare non vanno confusi con gli illeciti disciplinari, che il vigente Regolamento di disciplina militare denomina <<infrazioni disciplinari>>.

REATI DI DISOBEDIENZA

Disobbedienza

L'art. 173, 1° comma c.p.m.p. dispone: <<il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno>>.

E' in dubbio se trattasi direato obiettivamente o esclusivamente militare.

Ordine è la manifestazione di volontà che il titolare di un potere di supremazia rivolge al subordinato per esigere un determinato comportamento.

L'ordine è attinente al servizio quando riguarda il consorzio militare e i suoi fini.

Non pare configurabile il tentativo quando l'azione in cui si concreta il reato sia unisussistente o quando l'omissione si esaurisca in un solo momento. Non abbiamo difficoltà a condividere

la tesi di chi ravvisa ipotesi nelle quali il tentativo appare configurabile.

Ammutinamento

L'art. 175 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1) rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
 - 2) persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.
- Trattasi di un reato plurisoggettivo.

Rivolta

L'art. 174 c.p.m.p. incrimina, comminando la reclusione militare da tre a quindici anni, i militari che, riuniti in numero di quattro o più: 1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3) abbandonandosi ad eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

Omesso rapporto su rivolta o su ammutinamento

L'art. 177 c.p.m.p. incrimina e punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti di ammutinamento o di rivolta, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia.

Circostanza aggravante speciale è la qualità di ufficiale da parte del soggetto attivo.

REATI DI SEDIZIONE

Accordo a fine di rivolta o di ammutinamento

L'art. 178 c.p.m.p. stabilisce che: <<quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o di ammutinamento..., coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà>>.

Trattasi di una delle deroghe all'art. 115 c.p.

Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo

La norma è scomparsa dall'ordinamento almeno per il primo comma. Vedere pagg. 235 e 236.

Cospirazione

L'art. 179 dispone che: <<quando più militari si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.>>

Casi di non punibilità

L'art. 181 c.p.m.p. prevede, in relazione alle figure criminose testé elencate, alcuni casi di non punibilità. Non sono punibili coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento. Non so-

no punibili, inoltre, coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

Vi è chi ravvisa in questa norma una deroga ai principi generali sulla desistenza e sul recesso attivo stabiliti all'art. 56 c.p. Di diverso avviso il nostro autore.

Attività sediziosa

L'art. 182 c.p.m.p. commina la reclusione militare fino a due anni a carico del militare che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali.

Manifestazioni e grida sediziose

L'art. 183 c.p.m.p. commina la reclusione militare fino a un anno al militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose.

Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari

L'art. 184 c.p.m.p. prevede la reclusione militare fino a sei mesi per il militare che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, e per il militare che sottoscrive la rimostranza o protesta stessa.

Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni

L'art. 185 c.p.m.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi il comportamento di più militari che rilascino arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari.

REATI DI INSUBORDINAZIONE E REATI DI ABUSO DI AUTORITA'

Insubordinazione con violenza

Tipico esempio di reato non esclusivamente militare.

L'art. 186 stabilisce nel primo comma che il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Il secondo comma precisa che se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Aggiunge che in tali casi la pena detentiva temporanea può essere aumentata (s'intende, fino a un terzo).

La configurabilità del tentativo è pacifica.

Non è ritenuta applicabile la scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale e del consenso dell'avente diritto.

Insubordinazione con minaccia o ingiuria

L'art. 189 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni il militare che minaccia un ingiusto danno a un superiore in sua presenza. Il secondo comma punisce con la reclusione militare fino a due anni il militare che offende il prestigio, l'onore e la dignità di un superiore in sua presenza. Il terzo comma prevede che le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti predetti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.

Trattasi anche qui di reato non esclusivamente militari.

Il tentativo è senz'altro configurabile nell'ingiuria o minaccia mediante invio di corrispondenza. Sono applicabili le scriminanti comuni.

Abuso di autorità con violenza

Lo schema della fattispecie ricalca quello dell'insubordinazione. valgono quindi le stesse considerazioni.

Indiscutibile la configurabilità del tentativo.

Sono applicabili le scriminanti della legittima difesa, dello stato di necessità, dell'adempimento di un dovere, dell'esercizio di un diritto.

Abuso di autorità con minaccia o ingiuria

Lo schema della fattispecie ricalca quello delle corrispondenti figure di insubordinazione.

L'attenuante speciale della provocazione

L'art. 198 c.p.m.p. prevede la circostanza attenuante speciale della provocazione per tutte le fattispecie di insubordinazione e di abuso di autorità: essa consiste nell'aver commesso il reato nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia. L'attenuante comporta la riduzione della pena detentiva da un terzo alla metà e la sostituzione della pena dell'ergastolo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

L'attuale contenuto dell'art. 199 c.p.m.p.

L'art. 199 c.p.m.p. attualmente dispone che le norme contenute nei capi terzo e quarto (insubordinazione e abuso di autorità) non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o in un aeromobile militare.

I REATI MILITARI DI DUELLO

Vedere pagg. 285, 286, 287 e 288.

I REATI MILITARI DI ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Trattasi sostanzialmente degli artt. 212 e 213 del c.p.m.p. che derogano all'art. 115 c.p. Trattasi di reati dolosi di pericolo.

Istigazione a commettere reati militari

Dispone l'art. 212 c.p.m.p.: «Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è stato commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

«La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

<<Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione>>.

Istigazione di militari a disobbedire le leggi

Dispone l'art. 213 c.p.m.p.:

<<Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'art. 266 c.p., verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

<<Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità>>.

Vedere anche art. 266 c.p.

Questi appunti sono stati inviati da utenti alla redazione del portale www.universinet.it.

Se questi appunti sono tuoi e non vuoi più che siano pubblicati, oppure se hai riscontrato degli errori nei contenuti, contattaci all'indirizzo email: problemi@universinet.it.

Se anche tu vuoi condividere i tuoi appunti con la community del portale, inviaceli all'indirizzo: appunti@universinet.it